Il G.D., a scioglimento della riserva

OSSERVA:

A) La pretesa cautelare azionata dal ricorrente, volta ad ottenere il sequestro su tutto il territorio nazionale del libro “Se li conosci li eviti” -in ragione delle affermazioni gravemente lesive svolte ai suoi danni ivi contenute- appare inammissibile.

B) Infatti, se il ricorso all’ art. 700 c.p.c. potrebbe in astratto consentire l’ emanazione di provvedimenti atipici intesi a contenere il pregiudizio che deriva da una pubblicazione a stampa, di per sè non costituisce la fonte del potere di concedere un provvedimento di sequestro, vietato dall’ art. 21 Cost. La garanzia costituzionale -che mira ad assicurare la libera manifestazione del pensiero contro ogni forma di censura preventiva o successiva- come è noto autorizza l’ autorità giudiziaria al sequestro della stampa solo “nel caso di delitti per i quali la legge espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’ indicazione dei responsabili”. La riserva di legge assoluta trova attuazione nell’ ordinamento con la disposizione di cui all’ art. 1 R.D.L. 561/46 secondo cui “non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell’ autorità giudiziaria”. Le sole deroghe previste esplicitamente sono quelle relative alla stampa oscena o offensiva della pubblica decenza (art. 2 R.D.L. cit.), alla

violazione del diritto d' autore (art. 161 L.A.) ed alla apologia di fascismo (art. 8 L. 645/52).

C) L' art. 1 RDL 561/46, da interpretarsi ora alla luce del fondamentale principio costituzionale di libera espressione del pensiero, impedisce il sequestro di giornali, pubblicazioni o stampati, affinchè la libera diffusione della stampa non si trovi compromessa da provvedimenti che, ancorchè adottati dall' autorità giudiziaria, si basino su una cognizione sommaria e possano risultare ingiustificati in sede di accertamento definitivo. La Carta Fondamentale ed il legislatore ordinario sanciscono quindi la prevalenza dell' interesse alla circolazione delle idee a mezzo stampa anche sulla tutela di altri interessi, pure di rango costituzionale, quali quello all' onore e reputazione sociale, quantomeno sino all' esito dell' accertamento della loro violazione con sentenza passata in giudicato.

D) Pure inammissibile per eccessiva indeterminatezza appare la richiesta di adottare indefiniti provvedimenti atti ad impedire "il protrarsi dell' illegalità", che imporrebbe al giudice di colmare un vuoto, in assenza di elementi forniti dalla parte sulla scorta degli oneri processuali sulla stessa incombenti (anche in violazione del fondamentale principio del contraddittorio).

E) Le considerazioni che precedono esimono dall' esame del requisito del "fumus", quindi dal considerare se le affermazioni, certamente lesive della reputazione del ricorrente, appaiano in qualche modo scriminate dall' esercizio del diritto di cronaca e critica, per la contemporanea presenza dei requisiti dell'

interesse pubblico, della continenza espressiva e della verità dell' informazione fornita. In relazione a tale ultimo requisito, va peraltro ricordato –in quanto è stato oggetto dell' odierna discussione orale, anche se non rileva ai fini della decisione- come lo stesso deve valutarsi all' atto della pubblicazione, sicchè di rilevanti vicende intervenute successivamente (assoluzione nel procedimento penale) potrà darsi atto in successive ristampe.

F) Considerata la conclusione meramente processuale e la natura, di rango costituzionale, degli interessi sostanziali contrapposti, questo giudice stima equo compensare tra le parti le spese di lite, malgrado il disposto dell' art. 669 septies c.p.c.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la pretesa cautelare; compensa le spese.

Si comunichi.

Milano 14/8/08.

il giudice

TRIBUNALE di MILANO - Sez. X Civile
Depositato in Cancelleria
oggi 14 AGO. 2008
IL CANCELLIERE